



COMMISSIONE EUROPEA

Direzione generale del mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI

Modernizzazione del mercato unico

Qualifiche e competenze professionali

Bruxelles, 17.6.2016

GROW E5/AZS ARES(2016)3537543

DOCUMENTO INFORMALE PER IL GRUPPO DEI COORDINATORI

CONDIZIONI PER LA RICHIESTA DI TRADUZIONI E DI COPIE CERTIFICATE SECONDO LA PROCEDURA DELLA TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA

Obiettivo di questo documento informale è chiarire le condizioni a cui le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere traduzioni e copie certificate di documenti giustificativi di una richiesta di rilascio della Tessera professionale europea (TPE).

La questione è stata già discussa nel gruppo dei coordinatori. Per assicurare l'adeguato funzionamento della procedura TPE i membri del gruppo dei coordinatori sono invitati a trasmettere i seguenti chiarimenti alle autorità nazionali competenti.

1. INFORMAZIONI CHE FIGURANO NELL'ARCHIVIO DI DOCUMENTI TPE

I principi che disciplinano la questione figurano nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 della Commissione (il regolamento).

Entro la metà del gennaio 2016 ciascuno Stato membro doveva notificare, usando un apposito modulo del Sistema di informazione del mercato interno (IMI), le proprie esigenze nazionali in materia di documentazione, vale a dire i documenti che esse, in forza della procedura TPE, avrebbero chiesto nella loro qualità di autorità del paese ospitante ai richiedenti. La Commissione ha assistito gli Stati membri in questa fase e ha segnalato delle contraddizioni appariscenti tra le esigenze segnalate e le norme vincolanti dell'UE. I risultanti elenchi di documenti, che sono compilati per ciascuno Stato membro ospitante e per ciascuna professione coperta dalla TPE, sono estremamente importanti per le autorità del paese d'origine poiché a queste è conferita la responsabilità di verificare la completezza delle richieste di TPE.

Tuttavia la "approvazione" da parte della Commissione delle notifiche nazionali nell'IMI non prevale (né può farlo) sulle disposizioni vincolanti del regolamento come ad esempio quelle concernenti i requisiti in materia di traduzione e di certificazione.

Tenuto conto di quanto sopra, la posizione in merito alle richieste di presentazione di traduzioni e di copie certificate di documenti è la seguente.

2. TRADUZIONI

L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento elenca i documenti che sono in generale esentati dalle richieste di traduzione. Ciò concerne le seguenti categorie di documenti:

- i) la prova dell'identità (passaporto o carta d'identità);
- ii) i diplomi che danno diritto al loro detentore al riconoscimento automatico, se tali diplomi sono stati rilasciati nel paese d'origine e
- iii) alcuni certificati rilasciati dalle autorità che trattano le richieste di TPE o da altri organismi nazionali pertinenti dello Stato membro d'origine. Si tratta più in particolare di:
 - certificati di conformità;
 - certificati relativi al cambiamento del titolo di una qualifica formale;
 - certificati dei diritti acquisiti;
 - attestazioni di un'esperienza professionale almeno triennale per i richiedenti in possesso di qualifiche di paesi terzi;
 - attestazioni dello stabilimento legale;
 - certificati attestanti la moralità o l'onorabilità, attestati che il soggetto non si trova in bancarotta o che non è interdetto temporaneamente o definitivamente dall'esercizio della professione e non ha subito condanne penali.

L'obiettivo dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento è limitare le esigenze di traduzioni. Poiché le informazioni contenute in questi documenti possono essere verificate e lo Stato membro di origine può fornire conferme, tali traduzioni non risultano necessarie.

Pertanto, in linea di massima, l'autorità del paese d'origine dovrebbe astenersi dal chiedere traduzioni dei documenti sopra elencati allorché verifica la completezza del fascicolo. E ciò vale anche per i casi in cui il paese ospitante abbia riportato nell'archivio IMI un'esigenza di traduzione per la categoria di documenti generale/più ampia notificata¹.

Del pari, le autorità del paese ospitante non dovrebbero chiedere su base sistematica le traduzioni dei documenti esentati in forza dell'articolo 17, paragrafo 1; in generale esse dovrebbero fare affidamento sulle informazioni fornite nell'IMI dall'autorità del paese d'origine.

Ad esempio, se un farmacista che beneficia del riconoscimento automatico non ha fornito la traduzione dei propri diplomi, certificati di conformità e/o certificati attestanti l'assenza di interdizione dall'esercizio della professione rilasciati dalle autorità del paese d'origine, l'autorità del paese d'origine deve accettare il fascicolo come completo anche se nell'archivio IMI il paese ospitante ha riportato l'esigenza di traduzioni in relazione alle categorie concernenti questi documenti.

Tuttavia se vi fossero "**dubbi debitamente giustificati**" in merito ai documenti elencati all'articolo 17, paragrafo 1, le autorità del paese ospitante possono chiedere una traduzione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento. Tale richiesta deve avvenire dopo che il

¹ Gli Stati membri hanno notificato le loro esigenze in materia di traduzione inserendo nell'IMI questa declinazione di responsabilità: "*È possibile chiedere le traduzioni al richiedente soltanto entro i limiti fissati dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/983*".

fascicolo è stato trasferito loro dall'autorità del paese d'origine. La valutazione di cosa costituisca "**dubbi debitamente giustificati**" dovrebbe essere fondata ed essere fatta caso per caso. Nell'eventualità eccezionale di "**dubbi debitamente giustificati**" le autorità devono spiegare in modo chiaro al professionista il motivo per cui è richiesta una traduzione. La spiegazione va registrata nell'IMI quale parte del messaggio inviato al professionista all'atto di richiedere una traduzione.

Qualsiasi decisione di rifiuto del rilascio di una TPE per il solo motivo che le traduzioni dei documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, non sono state fornite dal richiedente non sarebbe coerente con la normativa dell'UE, soprattutto nei casi in cui l'autorità del paese ospitante non abbia identificato dubbi giustificati quanto all'affidabilità di tali documenti o (se tali dubbi fossero stati identificati) il paese ospitante non abbia tentato di ottenere le informazioni e i documenti mancanti dal richiedente o dall'autorità del paese d'origine entro un lasso di tempo ragionevole.

3. CONDIZIONI PER LA RICHIESTA DI COPIE CERTIFICATE

Gli articoli 14 e 15 del regolamento introducono disposizioni specifiche in merito alla **verifica dell'autenticità e della validità** dei documenti giustificativi. Essi enunciano anche le condizioni per la richiesta di **copie certificate** di tali documenti.

Le autorità del paese d'origine possono chiedere copie certificate di documenti soltanto se non possono verificarne l'autenticità con altri mezzi, come ad esempio registrazioni interne, controlli su registri pubblici o attraverso la cooperazione amministrativa (vale a dire controlli tramite le autorità pertinenti interessate).

Su tale base, se le autorità del paese d'origine fossero in condizione di verificare e certificare l'autenticità dei documenti, non dovrebbero essere richieste copie certificate (anche nel caso in cui il paese ospitante avesse segnalato l'esigenza di copie certificate nell'archivio IMI²).

Le autorità del paese ospitante devono anche astenersi dal richiedere copie certificate di documenti che siano stati così autenticati dalle autorità del paese d'origine, a meno che non sussistano "**dubbi debitamente giustificati**" in relazione a tali documenti o attestazioni forniti dall'autorità del paese d'origine.

Ad esempio, se un paese d'origine ha specificato l'esigenza di una copia certificata nel campo a testo libero dell'archivio IMI "Informazione aggiuntiva" per una determinata categoria di documenti, il paese d'origine dovrebbe chiedere copie certificate soltanto nei casi in cui abbia tentato senza successo di autenticare un determinato documento ricorrendo a registrazioni interne o alla cooperazione amministrativa. Si noti che una simile autenticazione di documenti non rientra nella verifica iniziale della completezza; la verifica dell'autenticità dei documenti e, se del caso, le eventuali richieste di copie certificate devono avvenire in una fase successiva (normalmente dopo che il fascicolo è stato accettato in quanto completo nell'IMI e prima del trasferimento del fascicolo al paese ospitante).

Nel caso eccezionale di "**dubbi debitamente giustificati**" le autorità devono spiegare chiaramente al professionista il motivo per cui è richiesta una copia certificata. La spiegazione

² Gli Stati membri hanno notificato le loro esigenze in materia di copie certificate inserendo nell'IMI la seguente declinazione di responsabilità: "*Indicare anche se è necessaria una copia certificata del documento nei casi previsti dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2015/983*".

va registrata nell'IMI quale parte del messaggio inviato al professionista all'atto di chiedere una copia certificata.

Contatto:
GROW-E5@ec.europa.eu